

Regolamento per le riunioni del Consiglio Notarile del Distretto di Padova

Il Consiglio Notarile di Padova adotta il presente Regolamento per la tenuta delle proprie riunioni avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza.

Il Presidente del Consiglio Notarile può autorizzare l'intervento di uno o più consiglieri e/o di terzi anche a mezzo di sistemi di comunicazione a distanza: detta autorizzazione può essere concessa anche durante la riunione de qua, in ogni caso il consigliere che intenda avvalersi di sistemi di comunicazione a distanza deve preavvertire - anche solo verbalmente, ma comunque con congruo anticipo - il Presidente per ogni valutazione del caso. Ancorché autorizzato, il consigliere può sempre decidere di intervenire di persona alla riunione.

In casi eccezionali, il Presidente può autorizzare l'intervento del consigliere anche senza la preventiva richiesta.

In ogni caso, il Presidente ha facoltà di dare nella propria autorizzazione le eventuali opportune indicazioni anche per far visionare, ricevere o trasmettere documenti a tutti gli intervenuti; il consigliere può invece decidere il supporto (tablet, mobile, etc.) da utilizzare.

La decisione di tenere le riunioni consiliari a mezzo di sistemi di comunicazione a distanza è di competenza del solo Presidente; detta decisione è insindacabile; del pari, il Presidente può sempre revocare la propria decisione - con ogni conseguenza di legge e regolamentare - purché comunicata al consigliere almeno il giorno anteriore alla riunione.

Le riunioni potranno comunque essere tenute, non necessariamente nella sede del locale Consiglio Distrettuale di Padova, a mezzo di sistemi di comunicazione a distanza purché:

- sia possibile per il presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- gli intervenuti possano intervenire nella discussione;
- il presidente possa regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Il segretario dovrà far constare dal verbale l'eventuale intervento di uno o più consiglieri e/o di terzi a mezzo di comunicazione a distanza.

In caso di interruzione del collegamento per oltre 10 (dieci) minuti consecutivi, il Consigliere intervenuto deve considerarsi - a tutti gli effetti - come assente per causa di forza maggiore solo dal momento dell'interruzione, come se avesse abbandonato la riunione; il Presidente può autorizzare un nuovo collegamento purché entro 30 (trenta) minuti dall'ultima interruzione; decorso infruttuosamente tale termine, il consigliere dovrà ritenersi definitivamente assente.

Anche di quanto sopra il segretario dovrà far constare dal relativo verbale.